

ODV SANTA MARIA DELLA ROCCA
ACRONIMO ODV SMDR
Via Piano S. Giacomo n. 30 – 75010 Calciano (MT)
Codice Fiscale 93033580775

Verbale N. 01/2022 - Assemblea Straordinaria per la
MODIFICA DELLO STATUTO
“ULTERIORI ADEGUAMENTI D.LGS N. 117/2017”



convocata in prima convocazione per il giorno 10 giugno 2022 ore 20
ed in seconda convocazione il giorno 11 giugno 2022 ore 20

In data UNDICI GIUGNO DUEMILAVENTIDUE alle ore VENTI, si è riunita presso la sede sociale in Calciano (MT) alla Via Roma snc l'Assemblea dell'Associazione ODV SANTA MARIA DELLA ROCCA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 16 dell'attuale Statuto sociale, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, *BAMUNDO ANTONELLA*, che, constatato che sono presenti n. TREDICI soci aventi diritto al voto su n. SEDICI soci iscritti all'Associazione DICHIARA l'Assemblea Straordinaria regolarmente costituita ed atta deliberare. Si dà atto che in prima convocazione, nessuno era presente.

La Presidente rileva altresì, che la riunione è stata regolarmente convocata, e dà atto che sono presenti i seguenti soci

- 1) ANTONELLA BAMUNDO
- 2) MARIA BAMUNDO
- 3) LUIGI GRIECO
- 4) ROSA GRIECO
- 5) FIORENZO BECCI
- 6) DOMENICO DININNO
- 7) ANNA DARAIA
- 8) MARIA GRAZIA LATERZA
- 9) MATTEO PATERNOSTRO
- 10) NIGRO MARIA
- 11) ANNAMARIA SICILIANO
- 12) ANNUNZIATA DIGILIO
- 13) FRASCATI EMANUELE

Risultano assenti giustificati i soci Astarita Alba, Potenza Isabella, Magnotta Antonio.

Dichiara l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, validamente costituita ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. Becci Fiorenzo.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda gli ulteriori adeguamenti dello Statuto al fine di uniformare i contenuti dello stesso alla Riforma del Terzo settore.

La Presidente informa i presenti che, in fase di trasmigrazione dal registro Regionale al RUNTS, gli uffici della Regione Basilicata hanno rilevato che il nostro attuale statuto adottato, in data 2 maggio 2019, in conformità a quanto richiesto dal Codice del Terzo settore D.Lgs n. 117/2017, presenta alcune inadeguatezze che vanno immediatamente riviste ed uniformate a quanto evidenziato nella lettera inviata a mezzo pec, in data 3 giugno 2022, pertanto, è necessario procedere ad una ulteriore modifica statutaria, al fine di adeguare definitivamente lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La Presidente comunica, altresì, che entro il 2 agosto 2022, è necessario trasmettere lo statuto adeguato e registrato agli uffici Regionali, e che tale adempimento è necessario, al fine di poter trasmigrare al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in conformità al D.Lgs. 117/2017.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

La Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV, significando che la qualifica di ODV (ex onlus) ha valenza anche la permanenza dell'iscrizione nell'elenco dei beneficiari 5 per mille.

A tal fine, si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione attualmente in vigore.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, **all'unanimità** delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale con la lettera A) e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata dall'assemblea di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30

La Presidente – ANTONELLA BAMUNDO

Il segretario verbalizzante – BECCI FIORENZO

905

N.	
MOD. 3	
DATA	29/6/2022
15	
15	
15	
15	
15	
15	
TOTALE	

esente

IL CAPO TEAM (*)
Leonardo Fortunato
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Alberto Liguori)

ALLEGATO A)
al verbale di assemblea straordinaria dei soci
dell'11/6/2022

STATUTO

ODV "SANTA MARIA DELLA ROCCA" ETS

Acronimo "ODV SMDR"

Sede legale- Via Piano S. Giacomo n. 30 - Calciano (MT)

INDICE

Art. 1 – Denominazione, durata e sede	4
Art. 2 - Scopi - Finalità - Attività	4
Art. 3 - Statuto	7
Art. 4 - Efficacia dello statuto	7
Art. 5 - Interpretazione dello statuto	8
Art. 6 - Soci - Ammissione	8
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati	8
Art. 8 - Volontario e attività di volontariato	9
Art. 9 - Lavoratori/Lavoratrice	9
Art. 10 - Perdita della qualifica di associato	9
Art. 11 - Gli organi sociali	10
Art. 12 - L'assemblea	10
Art. 13 - Compiti dell'Assemblea	11
Art. 14 - Assemblea ordinaria	11
Art. 15 - Assemblea straordinaria	12
Art. 16 - Consiglio Direttivo	12
Art. 17 - Il/la Presidente	13
Art. 18 - Il/la Tesoriere	13
Art. 19 - Il/la Segretario	13
Art. 20 - Organo di controllo	13
Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti	14
Art. 22 - Libri sociali	14
Art. 23 - Risorse economiche	14
Art. 24 - I beni	15
Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	15
Art. 26 - Bilancio	15

Art. 27 - Bilancio sociale	15
Art. 28 - Pubblicità e trasparenza	15
Art. 29 - Bilancio sociale e informativa sociale	16
Art. 30 - Convenzioni	16
Art. 31 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari	16
Art. 32 - Responsabilità della organizzazione	16
Art. 33 - Assicurazione dell'organizzazione	16
Art. 34 - Devoluzione del patrimonio	16
Art. 35 - Disposizioni finali	16

Art. 1 – Denominazione, durata e sede

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di volontariato (Odv) - Ente del Terzo Settore (Ets) denominato: **SANTA MARIA DELLA ROCCA con acronimo SMDR** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni, poiché l'associazione risulta essere iscritta all'Albo Regionale del Volontariato con delibera della G.R. Basilicata n. 1563 del 19/08/2003 e che tale iscrizione è da ritenersi ad oggi valida ed efficace anche ai sensi del vigente D.Lgs n. 117/2017 sino al completamento delle procedure di trasmigrazione al Runts.

L'acronimo ETS invece potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione al RUNTS.

Dall'anno 2005 è iscritta all'anagrafe tributaria ed è inserita nell'elenco permanente per il contributo riveniente dal 5 per mille, codice fiscale 93033580775, pertanto, ha aggiunto alla sua denominazione la qualifica di Onlus.

L'organizzazione ha sede legale in via PIANO SAN GIACOMO N. 30 nel comune di CALCIANO (MT).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione opera prevalentemente nella provincia di Matera ed intende operare in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi - Finalità - Attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. A tal fine persegue il bene comune, attraverso il sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini, eleva il livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché valorizza il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale come disciplinati dall'art. 5 Codice Terzo Settore.

L'associazione opera prevalentemente nel settore Culturale, mediante la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, librario e antropologico, sia di tipo materiale che immateriale, realizza progetti di comunità, attiva processi di ricerca per l'individuazione di itinerari turistici, genera prodotti editoriali, video e audio, attiva processi di rigenerazione urbana e per la valorizzazione dei beni comuni.

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D.Lgs. Recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero infrastrutture del 22 aprile 2008. e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

- Promuovere l'impresa di comunità, mercatini, vetrine sociali, banca delle ore e ogni altra attività tesa a favorire la crescita del territorio e della comunità locale;
- Attivare campus estivi e/o a tema, palestre del benessere, centri estivi per minori, laboratori per tutte le fasce di età;
- Promuovere la collaborazione con enti locali, scuole, università, odv ETS, nazionali ed internazionali, favorendo la creazione di reti e partenariati stabili.
- Promuovere attività di fund raising e people raising, tra cui anche lotterie e tombole.
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 6 Soci - Ammissione

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio, nonché, coloro che hanno svolto attività di collaborazione e supporto per le attività dell'associazione, e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione, il richiedente ha facoltà di produrre, atti e documenti a sostegno della sua richiesta.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, ove prevista, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. ^{due} ~~5~~ l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto finanziario, bilancio sociale e di tutti i documenti relativi alla gestione delle attività associative;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.22;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. ^{due} ~~8~~ l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 9 - Lavoratori/Lavoratrici

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Nessun volontario può essere assunto quale lavoratore/lavoratrice dell'associazione.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- recesso dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato versamento della quota annuale. In tal caso l'esclusione può essere deliberata a partire dall'anno successivo al mancato versamento della quota.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 11 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 - L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

L'assemblea potrà tenersi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista (in presenza+collegamento telematico).

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, Pec, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede

dell'organizzazione, è ammessa la convocazione tramite messaggistica social tipo ad es. whatsapp, telegram, signal, etc.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. La seconda convocazione dell'assemblea deve essere fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elegge il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal consiglio direttivo assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro

nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17 - Il/La Presidente

Il/La presidente è eletto/a dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/La Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni, al/La Vice Presidente nei poteri sostitutivi le viene attribuita anche la legale rappresentanza dell'associazione.

Art. 18 - Il/La Tesoriere

Al/La Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al/La Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il/La Segretario/a

Al/La Segretario/a spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Nelle riunioni in cui risulti assente il/La Segretario/a, tale compito viene affidato ad uno dei soci partecipanti alle riunioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei

Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 22 - Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 24 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero degli associati e i lavoratori non possono essere associati"

Art. 26 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno o nel termine di legge indicato.

Art. 27 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 29 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 30 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 31 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 - Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 33 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Presidente Antonella Bamundo Attesta che il presente Statuto è stato approvato con il Verbale n. 1/2022 dall'assemblea straordinaria dell'Odv Santa Maria della Rocca di Calciano - c.f. 93033580775 - in data 11 giugno 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonella Bamundo', written over the end of the text.